

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 72 del 19/12/1994.

OGGETTO: Approvazione regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

L'anno millenovecentonovantaquattro e questo giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 20,45 nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 14/12/1994 n. 14387 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Stra urgente ed in seduta Pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Sig. Dr. Vincenzo Scotto Di Cesare (Sindaco)

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 13 e assenti, sebbene invitati, n. 3

come segue:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre-senti	As-senti	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre-senti	As-senti
1	Scotto di Cesare Vincenzo	P		12	Scamardella Antonio	P	
2	Scotto di Carlo Domenico	P		13	Pugliese Vincenzo	P	
3	Mancino Pasquale		A	14	Scotto d'Aniello Biagio	P	
4	Capuano Sergio Emilio	P		15	Iorio Antonio		A
5	Schiano di Scioarro Mario		A	16	Aquilone Michele	P	
6	Pugliese Ernesto	P		17	Scotto di Santolo Salvatore		A
7	Di Fraia Luigi	P		18	Colandrea Giuseppe Valentino Paolo Maria		A
8	Lubrano Lavadera Aniello		A	19	Marrapese Pasquale		A
9	Mancino Nunzio	P		20	Anzalone Pio Antonio	P	
10	Parascandola Salvatore	P		21	Scalera Scaligero Aldo		A
11	Schiano Moriello Michele	P					

Giustificano l'assenza i Sigg.

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Ferdinando Iotora.

incaricato della redazione del verbale.

Il PRESIDENTE constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

-In continuazione di seduta si passa a trattare l'argomento di cui all'oggetto ex punto 6 dell'o.d.g.,

Il Consiglio Comunale

-Visti gli artt. 1 - 37 del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinante l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;

-Visto l'allegato regolamento composto da n. 31 articoli;

-Visto l'art. 8, comma 2, dello Statuto Comunale approvato con delibera consiliare n. 62/91 ed adeguato con delibera consiliare n. 40/94, che prescrive per i regolamenti la votazione per singoli articoli e quindi nell'insieme;

-Effettuata la votazione per singoli articoli, dal n. 1 al n. 31 che vengono approvati con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano;

-Sulla scorta della votazione testè effettuata;

-Visti i pareri favorevolmente espressi, ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142;

-Presenti n. 13 consiglieri su 21 assegnati al Comune;

DELIBERA

- di approvare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, allegato alla presente ad integrazione e sostanza;

-Disporre, ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, a norma dell'art. 8, comma 3°, dello Statuto Comunale, la applicazione del regolamento all'Albo Pretorio del Comune per 15 gg. consecutivi.

-Di seguito interviene, il consigliere Parascandola, a ciò autorizzato dal Presidente, per proporre la sospensione definitiva dei lavori ed il rinvio ad altra seduta degli argomenti non discussi.

-IL Presidente, dopo aver chiesto la verifica del numero legale ed aver riscontrato la presenza di n. 13 consiglieri e l'assenza di 8 consiglieri, mette ai voti la proposta Parascandola che è approvata con voti favorevoli 9, contrari 3, espressi per alzata di mano e con l'astensione del consigliere Scotto d'Aniello.

-Dopo di che, alle ore 24,00 il Presidente scioglie la seduta.


Firmati all'originale

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to. Vincenzo Scotto Di Cesare

f.to. Ferdinando Iotora



Visto per l'attestazione ai sensi e per gli effetti dell'Art. 55, comma 5, della legge 8.6.90 n°142

IL RAGIONIERE

f.to. Enrico Bolignano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 23 DIC. 1994 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al - 7 GEN. 1995

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo - Sezione Decentrata Provinciale ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3 Legge n° 530/1947 e dell'Art. 59 Legge n° 62/1953.

Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il giorno festivo/di mercato e contro di essa

sono state presentate opposizioni.

Spedita copia al Comitato Regionale di Controllo.

Sezione Decentrata Provinciale ai sensi e per gli effetti dell'Art. 60 - 2° comma - Legge n°62/1953.

Dal Municipio, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ferdinando Iotora

Dal Municipio, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

E S E C U T I V I T A'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la sua stessa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....

- Decorsi 20 giorni dalla riunione da parte del CO.RE.CO.;
 dell'atto
 dei chiarimenti o elementi integrativi di quadro richiesti

- Senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
 Avendo il CO.RE.CO comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.

Dal Municipio, li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

A P P R O V A Z I O N E

P. 1050/16

COMUNE DI PROCIDA
7821
UFFICIO

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI
CONSIGLIO COMUNALE

N° DEL
APPROVATA / RINVIATA

OGGETTO: Esame ed approvazione del regolamento comunale
per l'aspirazione dell'imposta comunale sulle
prestazioni e per l'effettuazione del servizio delle
prestazioni assistenziali.

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre-senti	As-senti	N. d'ord.	COGNOME E NOME	Pre-senti	As-senti
1	Scotto di Cesare Vincenzo			12	Scamardella Antonio		
2	Scotto di Carlo Domenico			13	Pugliese Vincenzo		
3	Mancino Pasquale			14	Scotto d'Aniello Biagio		
4	Capuano Sergio Emilio			15	Iorio Antonio		
5	Schiano di Scioarro Mario			16	Aquilone Michele		
6	Pugliese Ernesto			17	Scotto di Santolo Salvatore		
7	Di Fraia Luigi			18	Colandrea Giuseppe Valentino Paolo Maria		
8	Lubrano Lavadera Aniello			19	Marrapese Pasquale		
9	Mancino Nunzio			20	Anzaione Pio Antonio		
10	Parascandola Salvatore			21	Scalera Scaligero Aldo		
11	Schiano Moriello Michele						

TRASMESSA ALL'UFFICIO

PER RICEVUTA IL RESPONSABILE

TRASMESSA ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA il

PER RICEVUTA IL RAGIONIERE


PROPONENTE

Ass. TRIBUTI

P A R E R I
(AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 8/6/1990, N° 142)
TECNICO (AI SENSI DELL'ART. 53 L. 142/90)

Favorevole

Li 23/06/90



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

C O N T A B I L E (AI SENSI DELL'ART. 53 L. 142/90)


Li _____

IL RAGIONIERE

SEGRETARIO COMUNALE - LEGITTIMITA' (ART. 53 L. 142/90)

Vista la proposta di deliberazione. Vista l'aver rispettato
anche il decreto legislativo n. 507 del 15/11/1993 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista l'adempimento richiesto da n. 32 articoli
presenti nelle note, le funzioni di competenza
del Comune per. ex art. 13 della L. 8/6/90, n. 142

Li 23/06/1990



IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA LEGGE 8/6/1990 N° 142

(COPERTURA FINANZIARIA)

IL RAGIONIERE

Li _____

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

(Prov. di Napoli)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA

PUBBLICITA' PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE

AFFISSIONI

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento.....pag.	1
Art. 2 Ambito di applicazione/.....pag.	1
Art. 3 Classificazione del Comune per la deter- minazione delle tariffe.....pag.	2
Art. 4 Tipologia e quantità degli impianti Pubblicitari.....pag.	2 - 3
art. 5 Piano Generale degli impianti.....pag.	3
Art. 6 Provvedimento per l'installazione di mezzi Pubblicitari.....pag.	3 - 4
Art. 7 Limitazione e divieti.....pag.	4 - 5
Art. 8 Pubblicità effettuata su spazi ed aree Comunali.....pag.	5

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 9 Oggetto.....pag.	5 - 6
Art. 10 Soggetto Passivo.....pag.	6
Art. 11 Modalità di applicazione dell'imposta.....pag.	7 - 8
Art. 12 Tariffe.....pag.	8
Art. 13 Affissioni dirette.....pag.	8
Art. 14 Dichiarazione.....pag.	9 - 10
Art. 15 Pagamento dell'imposta.....pag.	10 - 11
Art. 16 Rimborsi.....pag.	11
Art. 17 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta.....pag.	11 - 12
Art. 18 Riduzione dell'imposta.....pag.	12
Art. 19 Esenzioni dall'imposta.....pag.	12 - 13 - 14 - 15

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 20 Oggetto.....pag.	15
Art. 21 superficie degli im-pianti.....pag.	15
Art. 22 Diritto sulle pubbliche affissioni.....pag.	16
Art. 23 Modalità delle pubbliche affissioni.....pag.	16 - 17 - 18
Art. 24 Riduzione del diritto.....pag.	19
Art. 25 Esenzioni dal diritto.....pag.	19 - 20
Art. 26 Pagamento del diri-tto.....pag.	20 - 21

CAPO IV- DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27 Sanzioni tributarie e interessi.....pag.	21
Art. 28 Sanzioni amministrative.....pag.	22 - 23 - 24
Art. 29 Gestione del servizio.....pag.	24
Art. 30 Norme finali.....pag.	25
Art. 31 Entrata in vigore.....pag.	25 - 26





CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

-Il Presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

-La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Monte di Procida sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D.L.gs. 507/1993.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE PER LA DETERMINAZIONE
DELLE TARIFFE

-Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di 12536 abitanti al 31/12/1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe IV:

ART. 4

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

-Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.Lgs. 507/1993 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

<u>TIPOLOGIE</u>	<u>QUANTITA'</u>
1) Freccie direzionali	80 mq.
2) Insegne	200 mq. ordinarie 500 mq. ordinarie Luminose
3) Cartellonistica	100 mq.
4) transenne parapetonali, p-ensilinee simili arredi urbani	500 mq.

5) Impianti e pubbliche affissioni:

a) destinate ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica

mq. 200

b) destinate ad affissioni di natura commerciale

mq. 250

c) da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionaria del pubblico servizio, per affissioni dirette

mq. 50.

ART. 5

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

-In esecuzione del disposto del terzo comma dell'art. 3 del D.L.gs. 507/93 la realizzazione del piano generale degli impianti è affidata agli uffici comunali in economia, rispettando il divieto di affissioni di natura commerciale su chiese, scuole ed ogni altro tipo di immobile che possa dare valore storico e artistico.

ART. 6

PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI

PUBBLICITARI

- Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

-La domanda deve contenere:

A) l'indicazione delle generalità, della residenza o do-

- cilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

-Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

-Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

ART. 7

LIMITAZIONI E DIVIETI

-E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora.

-E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

-La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

ART. 8

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI ED AREE COMUNALI

-Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO SECONDO

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 9

OGGETTO

-L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di

comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle as-
ggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effet-
tuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia
da tali luoghi percepibile.

-Ai fini dell'imposizione si considerano ri-
levanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attivi-
tà economica allo scopo di promuovere la domanda di beni
o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del
soggetto pubblicizzato.

ART. 10

SOGGETTO PASSIVO

— E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla
pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mez-
zo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene
diffuso.

-E' solidalmente obbligato al pagamento della
imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i
servizi oggetto della pubblicità.

ART. 11

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

-L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

-Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

-Per i mezzi pubblicitari bidirezionali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

- Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

-I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo

soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del cancolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 12

TARIFFE

-Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge.

-Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 13

AFFISSIONI DIRETTE

-Il Comune di Monte di Procida stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati 50 per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per la effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, comma 1 e 4 del D.L.gs. 507/1993.

ART. 14

DICHIARAZIONE

-Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

-In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposto o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagamento per lo stesso periodo.

-In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.


-Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera del primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento .

ART. 15

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

-L'imposta è dovuta per la fattispecie di cui agli artt. 12, commi 1, 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D.L.gs. n. 507/1993 per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

-Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore.



-Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

ART. 16

RIMBORSI

-Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

ART. 17

ACCERTAMENTO D'UFFICIO E RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA

-Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli articoli

9 e 10 del D.Lgs. 507/1993.

ART. 18

RIDUZIONE DELL' IMPOSTA

-La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 19

ESENZIONI DALL'IMPOSTA

-Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché

%

11 -
COMUNE

i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonchè quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole e nelle vetrine o sulle



porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente la attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

F) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 12;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

I) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato



di superficie.

CAPO TERZO

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 20

OGGETTO

Il Servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

ART. 21

SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI

-Il Comune di Monte di Procida con popolazione al 3/12/1991 di n. 12.536 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 156 (mq. 12 per ogni mille abitanti).

%

ART. 22

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

-Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

-La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.


-Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

-Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

ART. 23

MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

-Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento



3

Ufficio di
della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

-La durata dell'affissioni decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con la indicazione dei quantitativi affissi.

-Il ritardo nell'effettuazioni dell-e affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

-La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

-Nel caso di ritardo nell'effettuazione della affissione causato da avverse condizioni atmosferiche o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il comune rimborso le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

-Il comune sostituisce gratuitamente i manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

-Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di £.50.000 per ciascuna commissione.

-Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 24

RIDUZIONE DEL DIRITTO

-La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs. 507/1993;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 25

ESENZIONI DAL DIRITTO

-Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affis-

sioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 26

PAGAMENTO DEL DIRITTO

-Il pagamento del diritto sulle pubbliche af-



affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art. 16 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

-E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO QUARTO

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 27

SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

-Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

-Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento del-

l'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

-Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

-Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 28

SANZIONI AMMINISTRATIVE

-Per le violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la

La applicazione si ossevano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto di seguito previsto.

-Per le viola-zioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione di lire duecentomila e lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

-Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

- I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

ART. 29

GESTIONE DEL SERVIZIO

-La Gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

-Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D.lgs. 507/1993. In tal caso il concessionario subentra al Comune

in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

ART. 30

NORME FINALI

-Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del Decreto Legislativo 15/11/1993.

-Viene abrogata ogni altra disposizione vigente in materia contraria o incompatibile con le norme previste dal presente regolamento.

ART. 31

ENTRATA IN VIGORE

-Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8/6/1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

- Le disposizioni del capo I e del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

